



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Concessioni

### Determinazione numero 1052 del 07/08/2020

**OGGETTO: S.P. 623 DEL PASSO BRASA / SP16 DI CASTELNUOVO RANGONE. RICHIESTA RELATIVA AL RILASCIO NULLA-OSTA ART. 23, COMMA 4, D.LGS. 285/92 AL COMUNE DI SPILAMBERTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA POSTER S.R.L., PER INSTALLAZIONE DI N. 28 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO MONOFACCIALI, NON LUMINOSI, PARALLELI AL SENSO DI MARCIA, SULLA ROTATORIA, IN CENTRO ABITATO CAPOLUOGO. PARERE SFAVOREVOLE.**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta in data 19.06.2020 ed assunta a prot. 18083/11.15.6/6164 del 22.06.2020, la domanda prot. 10396 del 19.06.2020, con cui il Comune di Spilamberto, Sportello Unico Attività Produttive, ha chiesto il nulla osta previsto dall'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/92, per il rilascio dell'autorizzazione alla ditta **POSTER SRL**, p.i. 01235510193, con sede in 26016 – Spino d'Adda (CR), Via Bergamo n. 9, per l'installazione di n. 28 impianti pubblicitari di servizio (transenne parapetonali) monofacciali, non luminosi, paralleli al senso di marcia, posti sull'intersezione S.P. 623 DEL PASSO BRASA SP16 DI CASTELNUOVO RANGONE (rotatoria), in centro abitato capoluogo.

Con nota prot. n. 21099/11-15-06/6164 del 15.07.2020, sostituita successivamente con nota prot. n. 22159/11.15.06/6164 del 24.07.2020, lo scrivente ufficio comunicava i seguenti motivi ostativi al rilascio del nulla osta di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lg. 285/1992: la posizione dell'impianto risulta in corrispondenza di un'intersezione e pertanto in contrasto con quanto disciplinato:

- dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada,
- dall'art. 51, comma 3, lett. b) e comma 4 del medesimo articolo del DPR 495/92 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada,
- dalla C.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1699 del 18.04.2012 che ribadisce il divieto, anche all'interno dei centri abitati, di installare impianti pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 51 del D.P.R., 495/1992 sopra citati specificando che le rotatorie sono "intersezioni a raso", invitando a fornire specifiche osservazioni che consentano di rivalutare gli elementi e le informazioni inizialmente prodotte.

La Ditta Poster srl ha inviato osservazioni scritte con le seguenti note:

- a) del 16.07.2020 ed assunte agli atti il 17.07.2020 al prot. n. 21341/11-15-06/6164,
- b) del 24.07.2020 ed assunte agli atti il 27.07.2020 al prot. n. 22279/11-15-06/6164.

Esaminate le osservazioni, le stesse non possono essere accolte per le seguenti motivazioni:

- 1) l'art. 47 comma 7 definisce l'impianto pubblicitario di servizio precisando che lo scopo primario è un servizio di pubblica utilità, nel caso di specie la sicurezza stradale e non l'esposizione di messaggi pubblicitari;
- 2) anche nel caso di un impianto pubblicitario di servizio valgono le prescrizioni del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 che recitano testualmente:

**comma 3:** "Il posizionamento dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

.....

b) in corrispondenza delle intersezioni

....  
....”

**comma 4:** “*Il posizionamento dei cartelli, delle insegne d’esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazioni di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime,...*”

a)....  
b)....  
c)....  
d)....

*I comuni hanno facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al comma 3 lettera a)....” ;*

il primo periodo del comma 3 cita anche “... e degli altri mezzi pubblicitari...” fra i quali sono compresi anche gli impianti pubblicitari di servizio;

il comma 4 specifica anche: “...salvo i casi specifici previsti ai successivi commi...”: i successivi commi non prevedono la deroga di installazione di impianti pubblicitari in prossimità delle intersezioni; pertanto i Comuni hanno facoltà di derogare **solo** alla prescrizione di cui all’art. 51 c. 3 lettera a), quindi anche in centro abitato non possono derogare alla prescrizione che impone il divieto di installare impianti pubblicitari in *prossimità delle intersezioni*;

pertanto la transenna parapetonale può sì essere installata in prossimità delle intersezioni perché la sua finalità è la sicurezza stradale, ma senza pannelli pubblicitari perché in tal caso diventerebbe impianto pubblicitario di servizio e **come tale non può esservi installato perché impianto pubblicitario a tutti gli effetti**;

3) l’art. 51 comma 8) non consente la deroga di installazione degli impianti pubblicitari di servizio in prossimità delle intersezioni ma consente ai comuni di derogare alle distanze previste al comma 2 del medesimo articolo sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 23 c. 1 del D.Lgs. 285/1992: nel caso di specie l’installazione degli impianti pubblicitari, anche se posti su transenne parapetonali, può “*...arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione...*” ;.

Visto il parere negativo del tecnico responsabile di zona del Servizio manutenzione strade.

Per quanto sopra esposto permangono i motivi ostativi già comunicati con nota prot. 21099/11-15-06/6164 del 15.07.2020, sostituita poi con nota prot. n. 22159/11.15.06/6164 del 24.07.2020.

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell’Unità Operativa Concessioni dell’Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’ Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

I dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell’Ente;

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1) Di esprimere **PARERE SFAVOREVOLE** all’istanza inviata dal Comune di Spilamberto, avente per oggetto la richiesta di rilascio del nulla osta di cui all’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/92 per il rilascio dell’autorizzazione alla ditta POSTER SRL, citata in premessa, all’installazione di 28 impianti pubblicitari di servizio monofacciali, non luminosi, paralleli al senso di marcia, sulla rotatoria S.P. 623 DEL PASSO BRASA/SP16 DI CASTELNUOVO RANGONE, in centro abitato capoluogo, per i medesimi motivi ostativi riportati in premessa, precedentemente comunicati con nota prot. 21099/11-15-06/6164 del 15.07.2020 poi sostituita con nota prot. 22159/11-15-06/6164 del 24.07.2020, che qui si intendono integralmente riportati.

2) di rigettare le osservazioni della ditta POSTER SRL pervenute il 16.07.2020 ed assunte agli atti il 17.07.2020 al prot. n. 21341/11-15-06/6164, ed il 24.07.2020 e assunte agli atti al prot. 22279/11.15.06/6164,

per le motivazioni indicate in premessa.

3) di informare che:

- il presente atto non esaurisce l'attività sanzionatoria delle Autorità competenti, prevista dall'art. 23 del D.L.vo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 56 del D.P.R. 495/92 (Regolamento Codice della Strada).

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione o di notificazione oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_